



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 107 DEL 29 luglio 2016

OGGETTO: Associazione Missionarie Laiche per il Terzo Mondo - Mutuo recesso e stipula nuovo contratto di locazione riferito alla porzione immobiliare sita in Piazzale Antonio Tosti n° 4, al piano terzo della pal. Giuliani. Integrazione al Decreto n. 57/2016 - Revoca ex art. 21 quinquies L. 241/1990

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Patrimonio Informatico CED ed ITC

Firma f.to Geom. Marco Grasselli

data 28.07.2016

Estensore dell'atto: Geom. Marco Grasselli

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Geom. Marco Grasselli

data 28.07.2016

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Grasselli

Per presa visione dell'Ufficio Ragioneria.

Il Funzionario: Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 28.07.2016



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che

- con Decreti n. 57/2016 e n. 63/2016 l'Ente ha stabilito di sciogliere, con effetto dal 30 giugno 2016, per mutuo consenso ed ai sensi dell'art.1372 c.c., il contratto di locazione vigente con l'Associazione Missionarie Laiche per il Terzo Mondo, stipulato in data 03 marzo 2008 rep. n. 6198 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.03.2008 serie 3 n. 2141 relativo all'unità immobiliare sita in Roma Piazzale Antonio Tosti n° 4, al piano terzo della pal. Giuliani di circa mq. 800,00 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, insieme a maggior consistenza alla Partita n° 62417, foglio 843, mappale 149;
- con i medesimi atti è stato stabilito di stipulare contestualmente con la suddetta Associazione un nuovo contratto per la concessione in locazione delle medesime superfici immobiliari con decorrenza 01 luglio 2016 e per la durata di nove anni rinnovabili per ulteriori sei anni, ad un canone locativo pari ad € 66.000,00 annui ovvero €5.500,00 mensili, per la contestuale assunzione dell'obblighi di effettuare lavori di manutenzione straordinaria da parte del conduttore;
- che, come espressamente previsto nei decreti l'efficacia dei suddetti decreti e delle relative determinazioni, nonché la stipula dei predetti atti negoziali tra le parti, sono sospesi per il periodo relativo all'esame da parte dell'organo di vigilanza della Regione Lazio, e tuttora alcun atto negoziale o contratto è stato stipulato tra le parti, né alcun altro atto è stato emesso e pertanto non sussiste danno emergente;

PRESO ATTO che

- a seguito dell'adozione dei sopra citati Decreti sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse e nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che inducono l'Ente a revocare quanto in precedenza stabilito, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990;
- la recente introduzione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016) infatti, impone una più circostanziata ed approfondita verifica e controllo degli effetti della nuova disciplina sui nuovi rapporti locativi dell'Ente sotto il profilo delle modalità di scelta dei rispettivi contraenti, nelle more dell'emanazione delle previste linee guida applicative che devono essere emanate dall'ANAC;
- sussiste altresì la necessità di accertare la compatibilità della sopra richiamata disciplina con le modalità di affidamento dei lavori previsti nel contratto di locazione di cui alle premesse;
- infine, a seguito di sopravvenuti recentissimi contenziosi legali insorti con altri affittuari interni al medesimo fabbricato promossi da questa Amministrazione a tutela dei propri interessi, si rende opportuno e necessario soprassedere momentaneamente dalla stipula di nuovi rapporti locativi all'interno dell'immobile, per meglio pianificarne l'utilizzo complessivo degli superfici locabili a terzi migliorandone, nel contempo, le rispettive redditività;

ATTESO che, per le motivazioni sopra richiamate, si ritiene opportuno e necessario revocare i Decreti di cui in premessa, e quindi di non procedere allo scioglimento per mutuo consenso del contratto di locazione vigente con l'Associazione Missionarie Laiche per il Terzo Mondo, stipulato in data 03 marzo 2008 rep. n. 6198 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 28.03.2008 serie 3 n. 2141, mantenendone l'efficacia giuridica e la naturale scadenza stabilita per il prossimo 29.02.2020 e di non stipulare un nuovo contratto di locazione;

SU proposta e vista l'istruttoria dell'Ufficio Patrimonio, Informatico CED ITC;

VISTI i poteri del Presidente, di cui all'art. 7 comma 5 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHEL E

VISTA la Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i.;

VISTA la Legge 17.7.1890 n. 6972 e s.m.i.;

VISTA la Legge 18.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la D.G.R. n. 429 del 04.08.2015;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- 1) di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, i Decreti n. 57/2016 e n. 63/2016;
- 2) di trasmettere il presente atto alla competente Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio, per l'esame di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 04/08/2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 29 luglio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli